



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/372 **DEL** 08/09/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO : L.R. n.25/88, ART. 16 – CONCESSIONE TERRE CIVICHE. COMUNE DI L'AQUILA (AQ) – AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA – SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA – DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA AMITERNO 2001.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 1766/27;
VISTO il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n.616/77;
VISTA la L.R. n 25/88;
VISTA la L.R. n 3/98;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3/2014 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 22;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 56 datata 26/05/2017, acquisita agli atti con prot. RA0144735/17 del 29/05/2017, il Presidente del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione di Paganica – San Gregorio Comune di L'Aquila (AQ) ha trasmesso la documentazione tendente ad ottenere l'autorizzazione a concedere terre civiche, in catasto (vedi elenco allegato alla nota di cui sopra), a favore della Società Cooperativa Amiterno 2001, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/88 e s. m. e i.;

DATO ATTO che i terreni da concedere alla Società Cooperativa Amiterno 2001 sono boschivi, come rilevato dalla nota prot. n. 56 del 26/05/2017;

VISTA la determinazione Direttoriale n. DPD/367 del 06/09/2017 con la quale si sono reintegrate terre civiche (particelle diverse) in via amministrativa al Comune di L'Aquila – Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione di Paganica e San Gregorio;

RITENUTO, pertanto, di poter assegnare alla categoria "A", ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88, in quanto trattasi di terreni boschivi, solo i terreni oggetto di reintegra (ai sensi della determinazione Direttoriale n. DPD/367 del 06/09/2017) e citati nella nota prot. n. 56 del 26/05/2017. Nella fattispecie foglio di mappa n. 11, particelle nn. 333, 334, 371, 370, 368, 367, 375, 376, 377, 378, 385,

387, 388, 151, 152, 316, 332, 331, 328, 323, 321, 324, 327, 325, 326, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 383, 318, 320, 319, 205, 207, 206, 315, 317, 208, 201, 104, 187, 204, 203, 578 e 103; foglio di mappa n. 12, particelle nn. 250, 97, 104, 105, 114, 118, 119, 243, 360, 160, 242, 245, 162, 113, 107, 108, 110, 111, 112, 163, 167, 168, 165, 166, 175, 361, 174, 327, 328, 329, 171, 170, 169, 320, 173, 179, 178, 185, 183, 182, 4, 5 e 63; foglio di mappa n. 20, particelle nn. 2278, 2280, 2277, 2262, 2266, 2264, 2279, 2281, 2284, 2317 e 1407, Comune di L'Aquila – Sezione di Paganica;

PRESO ATTO che la Società Cooperativa Amiterno 2001 ha già operato nello specifico campo forestale anche mediante la realizzazione di interventi approvati dalla Regione;

DATO ATTO, sulla base della documentazione in atti, che la Società Cooperativa Amiterno 2001 possiede competenza, professionalità e capacità all'esecuzione di interventi di natura agro-silvo-pastorale mediante l'impiego di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici, tratturi, sviluppo dei prodotti del sottobosco;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. di assegnare i terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 11, particelle nn. 333, 334, 371, 370, 368, 367, 375, 376, 377, 378, 385, 387, 388, 151, 152, 316, 332, 331, 328, 323, 321, 324, 327, 325, 326, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 383, 318, 320, 319, 205, 207, 206, 315, 317, 208, 201, 104, 187, 204, 203, 578 e 103; al foglio di mappa n. 12, particelle nn. 250, 97, 104, 105, 114, 118, 119, 243, 360, 160, 242, 245, 162, 113, 107, 108, 110, 111, 112, 163, 167, 168, 165, 166, 175, 361, 174, 327, 328, 329, 171, 170, 169, 320, 173, 179, 178, 185, 183, 182, 4, 5 e 63; al foglio di mappa n. 20, particelle nn. 2278, 2280, 2277, 2262, 2266, 2264, 2279, 2281, 2284, 2317 e 1407, in agro del Comune di L'Aquila (AQ) - Sezione di Paganica, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;
2. di autorizzare il Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione di Paganica –San Gregorio a concedere, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 25/88 e s. m. e i., attenendosi al disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014 e s. m. e i., i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Società Cooperativa Amiterno 2001 con le seguenti prescrizioni: a) l'ASBUC di Paganica – San Gregorio deve garantire che sui terreni

che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione della Frazione esercita abitualmente (quale raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve provvedere, tramite il Comitato, a soddisfare l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comitato; c) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Paganica; d) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3. di fare obbligo al Comitato per l'Amministrazione Separata di Paganica – San Gregorio a rispettare il disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014 e s. m. e i., pena la decadenza della presente autorizzazione;
4. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comitato per l'ASBUC di Paganica – San Gregorio, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L'Aquila e del Comitato per l'Amministrazione Separata di Paganica – San Gregorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e del Comitato.

=====
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente